

Introduzione

Il seguente lavoro si propone di fornire una *overview* del procedimento penale minorile esaminando l'evoluzione storica, normativa e giurisprudenziale di tale disciplina nel nostro ordinamento, i principi fondanti e le disposizioni di attuale vigenza.

Tale disamina analizza parimenti l'andamento nel tempo della concezione del giovane a cui è stato riconosciuto un ruolo sempre più attivo fino a determinare un sistema che stabilisse maggiori tutele, nonché diritti, doveri e, laddove egli si trovasse ad essere protagonista di un *iter* giudiziario, un grado di responsabilità commisurata all'età ed alla maturità raggiunta.

Gli avanzamenti degli studi delle scienze umane hanno contribuito a mettere in luce come il minore attraversi una complessa fase del proprio sviluppo la quale necessita di una specifica assistenza da parte di istituzioni e di figure professionali che, grazie a competenze specialistiche, possano concorrere ad individuare i bisogni su cui intervenire nonché le risorse da potenziare nel contesto di percorsi di rieducazione calibrati sulle singole peculiarità del giovane.

Nel primo capitolo vengono di modo che trattati i mutamenti sociali e legislativi avvenuti nel XX secolo in Italia i quali, nell'ambito dei procedimenti a carico di minori, hanno condotto all'introduzione di norme e di istituzioni ad essi votati. Contestualmente vengono analizzati i principali studi di psicologia sociale e di psicologia dell'età evolutiva che hanno dimostrato come si riscontrino maggiori *outcomes* "positivi" avendo riguardo a soggetti che si trovino nel contesto operativo del sistema penale quando, piuttosto che a sanzioni afflittive e reclusive, essi vengano sottoposti a misure adeguate alle loro necessità rieducative. Ad epilogo si riserva un paragrafo all'interesse e all'impegno dedicato a livello mondiale alle politiche relative agli *under age* che si trovino a contatto con la giustizia mentre, da ultimo, vengono enumerate le odierne convenzioni oltre che le direttive sovranazionali fondamentali ad oggetto la tutela dei diritti dei minori autori di reato.

Nel secondo capitolo vengono analizzati i fattori di rischio individuali e sociali rilevati come statisticamente correlati all'agire criminoso, enucleandone i tratti distintivi e quali dimensioni della vita dell'individuo vengono da essi influenzate focalizzandosi più specificamente su quelli concernenti il periodo della minore età. Dopo aver evidenziato gli elementi che possono aver contribuito alla criminogenesi del reato, e prima di entrare nel merito della normativa dedicata ai minorenni, vengono esaminate le condizioni necessarie affinché un soggetto possa essere chiamato a rispondere della propria condotta illecita analizzando dunque la nozione di imputabilità ovvero la capacità di intendere e di volere, gli articoli che la disciplinano, le cause che la determinano e quelle che la escludono o la diminuiscono. Viene approfondito in ultimo come tale *status* relativamente alla

minore età sia subordinato ad un criterio cronologico giusta cui si stabilisce una presunzione legale assoluta di non imputabilità per gli *infraquattordicenni* ed una non presunzione di imputabilità per coloro che risultino compresi tra i quattordici e i diciotto anni di età vincolando tale profilo alla nozione di maturità, assunto imprescindibile acciocché un *infradiciottenne* possa essere chiamato a rispondere penalmente di un fatto, alla cui valutazione contribuisce la perizia psicologica applicando i propri strumenti ed i propri criteri interpretativi pur nondimeno trattandosi di nozione che non riscontra una definizione univoca in quanto costruito non osservabile né quantificabile con precisione.

Nel terzo capitolo della presente viene “declinato” il cosiddetto codice per il procedimento penale minorile ed i principi che esso informano: chi sono i soggetti che ad esso prendono parte, quali gli organi giudiziari coinvolti, le funzioni da questi esercitate nonché l’*iter* giudiziario. Successivamente viene riassunta l’esperienza formativa svolta da chi scrive presso il Tribunale per i minorenni di Torino ove si è potuto assistere a talune vicende “disposte” nell’arco di un’udienza presieduta dal giudice dell’udienza preliminare onde osservare come il sistema penale si adoperi nell’applicazione delle norme nel rispetto dei principi ivi esposti che caratterizzano il rito. Tale opportunità ha consentito di verificare nella realtà cosa accade all’interno di aula giudiziaria, le procedure adottate, i provvedimenti disposti e le modalità di interazione tra i giudici, i magistrati, i vari professionisti nonché i minori imputati.

Il quarto ed ultimo capitolo si accentra sulla figura del perito psicologo e della perizia, in particolare quella d’ufficio all’interno del rito penale minorile: in un primo momento espositivo viene introdotta la figura dello psicologo forense, evidenziando le differenze tra questi e lo psicologo clinico; viene altresì tracciata la storia del divieto di compiere indagini sulla personalità in vigore nel rito penale ordinario, le ragioni *de quibus* e la peculiare deroga a tale *interdictio* di cui al procedimento minorile. Da ultimo si approfondisce il tema della perizia psicologica quale strumento utile al giudice per orientarsi nella determinazione dei provvedimenti giudiziari, i requisiti, personali e professionali, che il perito deve possedere laddove nominato dal tribunale, le fasi della suddetta nomina, i differenti quesiti posti dal giudice in ambito minorile, come questo si differenzi dall’*iter* peritale per i procedimenti a carico degli adulti e, *last but not least*, le prassi e le metodologie seguite dal professionista nel corso dello svolgimento di tale incarico.

CAPITOLO I EVOLUZIONE STORICA DEL DIRITTO PENALE MINORILE

1.1. L'interesse per l'infanzia in Italia agli inizi del XX secolo

Il Novecento ha rappresentato un secolo di radicali cambiamenti storici, sociali e culturali in tutto il mondo venendone, per quel che qui ci attiene, che, tra i suoi mutamenti, numerosi sono quelli che hanno visto come protagonisti i minori.

Già nel corso dell'Ottocento, con il Positivismo¹, l'attenzione verso il minore si palesa come necessità di conoscenza scientifica, ovvero di un interesse educativo e pedagogico verso tutti i minori che versino in stato di disagio, vagabondi o abbandonati, giusta la finalità primaria della rilettura della problematica della criminalità minorile.²

Si assiste qui, difatti, ad un ritorno di interesse per l'infanzia il che coinvolge per la prima volta non solo coloro che fino a quel momento si erano occupati a vario titolo dell'educazione del minore ma finanche ulteriori "personaggi illuminati, appartenenti per lo più alla borghesia, ispirati da intenti umanitari e animati da idee di progresso sociale"³. Codesta attenzione, seppure mossa dalla necessità di tutela, si tradusse paradossalmente in un inasprimento del controllo sulla popolazione giovanile contribuendo ad accrescere l'istituzionalizzazione dei minori, l'utilizzo di strumenti fortemente punitivi e l'educazione coercitiva al lavoro e ai principi morali e religiosi, a dimostrazione del fatto che l'infanzia veniva ancora considerata, stante una "concezione adultistica", come "un'età sottoposta all'autorità, da plasmare e da piegare affinché non si corrompa".⁴

Non emergeva, difatti, nel periodo considerato la percezione dell'estrema delicatezza del momento della vita che i giovani attraversano e della peculiarità della loro condizione esistenziale: basti considerare, ad esempio, che soltanto nel 1877 venne emanato il regolamento⁵ che stabiliva la separazione tra maggiorenni e minorenni all'interno delle case di custodia, normativa che pur tuttavia non trovò mai completa attuazione nella prassi.⁶ Un ulteriore "addentellato" alla edificazione di ciò che sarebbe divenuto un sistema giuridico unitario nonché "sensibile" alla questione minorile venne

¹ Corrente di pensiero originata nella seconda metà del XIX secolo in Francia e caratterizzata dall'esaltazione della scienza concepita come unica forma di conoscenza possibile, dall'opposizione alle astrattezze metafisiche e, in generale, a tutti quei principi che non possono venire interpretati o studiati tramite il metodo scientifico.

² Anche se tale tendenza troverà la propria concretizzazione solo a muovere dalla seconda metà del Novecento.

³ L. Milani, *Devianza minorile. Interazione tra giustizia e problematiche educative*, Vita e pensiero, Milano 1995, p. 148.

⁴ Ivi, pp. 147-152.

⁵ Annesso al Regio Decreto 29 novembre 1877, n. 4190, recante "Regolamento per le Case penali di custodia del Regno".

⁶ G. De Leo, *La giustizia dei minori. La delinquenza minorile e le sue istituzioni*, Einaudi, Torino, 1981.

aggiunto dal codice penale Zanardelli del 1889 ove si prevedeva una differenziazione di trattamento del minore autore di reato in base all'età⁷.

Agli inizi del XX secolo si diffuse una presa di coscienza dell'inadeguatezza dei trattamenti a cui venivano sottoposti i minori all'interno del sistema penale come del resto efficacemente descritto da Giordani nel 1904⁸: “Condannato inesorabilmente da una giustizia punitrice, non educatrice, [il minore] viene cacciato in una di quelle case di correzione, che sono la negazione del fine che si prefiggono e il più gran disdoro delle nostre leggi penali: e là dentro, al contatto di esseri più pervertiti, alla scuola dei più provetti delinquenti, maggiori a lui d'età, impara le arti per assicurarsi l'impunità nelle malvagie gesta future”

Tale nuova consapevolezza pose le basi per l'insorgenza di movimenti e di associazioni di volontariato, costituiti finanche da donne emancipazioniste⁹, i quali rivendicavano maggiore attenzione riguardo alle istanze relative le condizioni generali dei minori, occupandosi del pari di tutelare giovani condannati, nonché altresì contribuendo alla realizzazione di talune sperimentazioni

⁷ All'art. 53 il Codice Zanardelli fissava l'età minima per l'imputabilità in nove anni; all'art. 54 disponeva come fra i nove e i quattordici anni il soggetto fosse punibile in esclusiva qualora il giudice ne avesse accertato il “discernimento”; all'art. 55, invece, i minori dai quattordici ai diciotto anni venivano considerati imputabili benchè la pena applicata fosse diminuita: all'ergastolo veniva sostituita la reclusione da dodici a venti anni; se si fosse trattato di pena temporanea che oltrepassava i dodici anni essa si applicava nella durata da sei a dodici anni; se oltrepassava i sei, ma non i dodici, essa si applicava nella durata da tre a sei anni; negli altri casi la pena era ridotta della metà laddove la pena pecuniaria, a sua volta, era diminuita di un terzo.

⁸ F. Giordani, *L'attuale condizione dei delinquenti minorenni* in *Rivista di diritto penale*, 1904, p. 10.

⁹ Si fa qui riguardo al Consiglio Nazionale delle Donne Italiane (CNDI) presieduto da Gabriella Spalletti Rasponi di cui facevano parte finanche ulteriori “personaggi di spicco” come Lucy Bartlett, rappresentante in Italia della società inglese Howard League che si occupava di predisporre e di verificare riforme del sistema detentivo, Ersilia Majno Bronzini, che si motivò anch'essa per la riforma del trattamento della delinquenza minorile e per l'istituzione di un tribunale dei minorenni, nonché Alessandrina Ravizza, anticipatrice dei movimenti femministi, la quale intervenne con una relazione intitolata “*Provvedimenti per la fanciullezza abbandonata, traviata e delinquente*” al Congresso di Milano nel 1908 organizzato dallo stesso CNDI. Il Consiglio presentò altresì un *Memoriale* alla Commissione Reale nominata dall'ex Guardasigilli Orlando durante i lavori per il “Progetto Quarta” elaborato tra il 1909 e il 1912 e finalizzato all'“istituzionalizzazione” di un'apposita “*Magistratura per i minorenni*”. Sul punto, per chi volesse approfondire, cfr. S. Sighele, *La crisi dell'infanzia e la delinquenza dei minorenni*, Firenze, La rinascita del libro, 1911, oltre che B. Montesi, *Emancipazionismo femminile e legislazione a favore dell'infanzia traviata. L'opera di Lucy Bartlett in Italia*, Bologna, CLUEB, 1999.

in ambito penale fra cui, nel 1906, il primo “*Patronato italiano per minorenni condannati condizionalmente*”, fondato da Lucy Bartlett¹⁰.

Finanche in un contesto più prettamente scientifico si venne a rappresentare una evoluzione nella concezione del delinquente: le scienze criminologiche iniziano per vero a spostare il *focus* dall’illecito al reo e dalla punizione del delinquente alla sua rieducazione per la sicurezza della collettività; le scienze mediche si inseriscono ed affiancano il sistema penale identificandone un apparato tecnico essenziale nonché segnalando strumenti scientificamente validi per la valutazione psicofisica dei soggetti.

I riscontrati “fermenti” sociali e di pensiero non potevano che produrre effetti sullo stesso legislatore: nel 1907 infatti, frutto del “lento e graduale passaggio della concezione del minore da quella di ‘suddito’ a quella di ‘cittadino’”¹¹, venne attuata una modifica nella struttura dell’organizzazione penitenziaria minorile giusta la quale si introdusse l’idea di un trattamento individualizzato del reo, basato sull’età, sul reato commesso e sull’osservazione delle caratteristiche personologiche e psicofisiche ad opera del medico¹². Il “*Regolamento per i riformatori governativi*”¹³ affrontava quindi la delinquenza minorile in un’ottica nuova cercando di abbandonare, perlomeno sulla carta, postulati quali controllo e contenimento, a favore di principi di riabilitazione e di rieducazione, sostituendo le guardie carcerarie fino ad allora preposte al compito della sorveglianza con la figura di istitutori, scelti tra insegnanti delle elementari, giusta l’incarico di prendere parte al nuovo approccio trattamentale.

Un anno dopo, nel 1908, il Senatore Oronzo Quarta, procuratore generale della Suprema Corte di Cassazione di Roma, durante la pronuncia del discorso di apertura dell’anno giudiziario, manifestò la propria preoccupazione riguardo al costante incremento della delinquenza giovanile ed espose dati statistici da egli medesimo raccolti che testimoniavano il dilagare della suddetta tendenza.¹⁴

L’allora Ministro di Grazia e Giustizia Vittorio Emanuele Orlando, dopo avere preso atto di questo “aumento spaventevole della delinquenza dei minorenni”¹⁵, promulgò il primo atto ufficiale ad

¹⁰ V. Nuti, *Discoli e derelitti. L’infanzia povera dopo l’Unità*, La Nuova Italia, Firenze, 1992, pp. 132-138.

¹¹ A.C. Moro, *I diritti inattuati del minore*, La Scuola, Brescia 1983, pp. 31-54.

¹² L. Milani, op. cit., pp. 157-158.

¹³ Entrato in vigore con il Regio Decreto 14 luglio 1907, n. 606, recante “*Che approva l’unito regolamento per i riformatori giudiziari*”.

¹⁴ O. Quarta, *L’incremento e il trattamento della delinquenza dei minorenni*, in *La scuola positiva*, 1908, pp. 2-15.

¹⁵ G. Novelli, *Note illustrative del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1404, su l’istituzione e il funzionamento del Tribunale per i minorenni*, in *Rivista di diritto penitenziario*, 1934, p. 802.

oggetto una serie di raccomandazioni indirizzate agli uffici giudiziari del Regno che sollecitavano una maggiore attenzione nei confronti dei minori e che elencavano una serie di principi nel contesto dell'istruzione e della "gestione" dei procedimenti nei riguardi degli imputati minori.

L'aspetto della cosiddetta "Circolare Orlando" più attinente al *focus* della presente trattazione si ritrova sicuramente nell'espressione del bisogno di svolgere un'indagine sulla personalità complessiva del minore imputato: la magistratura giudicante, durante la determinazione della pena, viene quindi invitata a non considerare solo il *vulnus*, il mero fatto-reato, ma altresì a "procedere a tutte quelle indagini, che valgono a far conoscere lo stato di famiglia del piccolo imputato, il tenore e le condizioni di sua vita, i luoghi e le compagnie che frequenta, l'indole e il carattere di coloro che su di lui esercitano la podestà patria e tutoria, i mezzi eventualmente adoperati per ritrarlo dalla via del pervertimento, tutte insomma quelle notizie che possono dare un criterio esatto delle cause dirette e indirette, prossime o remote, per le quali egli giunse alla violazione delittuosa della legge"¹⁶.

I dati raccolti, proseguiva Orlando, avrebbero garantito un duplice obiettivo permettendo, da un lato, alla magistratura giudicante di valutare al meglio l'effettiva responsabilità del giovane dall'altro di comprendere se fosse più opportuno obbligare il giovane a rispettare la legge "patria o tutoria" con misure proporzionalmente adeguate al caso concreto o piuttosto separarlo da un contesto di appartenenza da considerarsi fomite della sua "depravazione". La suddetta circolare auspicava, inoltre, "che le cause penali contro i minorenni, in specie se sieno di età inferiore ai 18 anni, vengano trattate tutte e sempre dai medesimi giudici onde nei tribunali composti di più sezioni non sarà difficile assegnarle normalmente ad una di esse"¹⁷.

Last but not least va infine "censito" il principio della non pubblicità del processo ad oggetto *under age*: oltre all'invito alla magistratura a fissare le cause contro i fanciulli in ore e ed in giorni in cui non si tenessero istruttorie per adulti "campeggia" l'invito ad allontanare dai locali di giustizia ove si stessero conducendo i procedimenti *de quibus* i giovani che, "senza alcun interesse diretto e solo per morbosa curiosità, assistono ai dibattimenti onde evitare che essi esercitino ulteriore pervertimento sull'animo dei giovanetti che hanno dimostrato di essere già così propensi al male"¹⁸.

La "Circolare Orlando", pur tuttavia, non ebbe mai effettiva attuazione quantunque i suoi contenuti anticipassero principi che sarebbero stati successivamente ripresi e che avrebbero costituito le basi a

¹⁶ Ivi, p. 804.

¹⁷ Ivi, p. 803.

¹⁸ Ivi, pp. 804 - 805.

fondamento della disciplina “speciale” in materia di minori nonché dell’istituzione del Tribunale per i Minorenni.

Fu nel 1909 che il summenzionato Senatore Quarta presiedette una commissione reale incaricata di analizzare le “cause della delinquenza minorile e di elaborare, su tale base, un “Codice per i minorenni” che utilizzasse la combinazione armonica delle diverse competenze, da quelle di ordine giuridico penale a quelle sociologiche, dalla pedagogia alle discipline carcerarie.”¹⁹ Tale codice si proponeva finanche l’obiettivo di unire in un unico *corpus* normativo tutte le disposizioni in materia minorile fino a quel momento “sparse” nei codici, nelle varie leggi e nei regolamenti.

La commissione, che ebbe il compito di analizzare gli istituti al momento preposti alla tutela e giurisdizione dei minori, operò fino al 1912 redigendo un progetto che assunse la Rubrica di “*Magistratura dei minorenni*”.

Il progetto oppugnava l’applicazione di misure cautelari come l’arresto o la carcerazione preventiva in fase di istruzione, ipotizzava un “*Tribunale Supremo per i Minorenni*” che si occupasse di giudicare solo i reati più lievi, applicando sanzioni simili alle nostre odierne misure sostitutive della pena, evidenziava altresì come gli effettivi metodi processuali contribuissero “potentemente” ad influenzare la delinquenza dei fanciulli in quanto “il minorenni viene sottoposto alla giurisdizione dello stesso giudice, che deve valutare la responsabilità del delinquente maggiore d’età, ed esposto ad un apparato esteriore e a solennità di forme che lasciano nell’animo di lui profonde e funeste impressioni”.²⁰

Per quanto fosse ambizioso ed ispirato da buoni intenti, per il periodo storico di riferimento all’avanguardia, il progetto della “*Magistratura dei minorenni*” non fu neppure presentato alle Assemblee legislative.

Malgrado i provvedimenti che avevano tentato una riforma della materia minorile fossero rimasti sino a quel momento del tutto inattuati nel 1913 fu promulgato il Codice di procedura penale, cosiddetto Finocchiaro Aprile, dalle generalità dell’allora facente funzioni di Ministro guardasigilli, che riproduceva disposizioni e principi già contenuti nei sopracitati progetti di revisione.²¹ Il nuovo codice, tra le sue modifiche principali, introduceva l’istituto giuridico della sospensione della pena altresì individuando una deroga rispetto alla garanzia della pubblicità istruttoria prevista dallo

¹⁹ S. Giambruno, *Lineamenti di diritto processuale penale minorile*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 9.

²⁰ M. Pisani, *Il tribunale per i minorenni in Italia (genesi e sviluppi normativi)*, in *Indice penale*, 1972, p. 124.

²¹ Approvato tramite Regio Decreto 27 febbraio 1913, n. 127, recante “*Che approva il testo definitivo del Codice di procedura penale*”.

Statuto Albertino²²: si disponeva, da allora, il divieto di ingresso al pubblico ai dibattimenti con imputati al di sotto dei diciotto anni di età e che a quest'ultimi, in egual modo, venisse interdetto l'accesso a qualsiasi aula di udienza al fine di evitare possibili stimoli negativi.

Dopo la Prima Guerra Mondiale la problematica minorile fu una volta di più oggetto di ulteriore interesse da parte della politica: il guardasigilli Lodovico Mortara, altresì motivato dagli influssi dell'epoca della Scuola Positiva²³, incaricò Enrico Ferri, penalista e massimo esponente del suddetto indirizzo criminologico, della revisione della normativa penale minorile.

Il "Progetto Ferri", pubblicato nel 1921, rifletteva concetti già affermati, ma non ancora riconosciuti, tra i quali, tanto per esemplificare, la consapevolezza degli effetti deleteri che il carcere può provocare in una età evolutiva così vulnerabile e la considerazione del minore autore di reato quale soggetto bisognoso di rieducazione piuttosto che di punizione.

Vi si rintracciano ulteriori nuovi elementi, invero coerenti con la, e fondative della, Scuola Positiva: viene per vero teorizzato un diritto penale che consideri in esclusiva la responsabilità sociale del reo e postulato il concetto di pericolosità sociale intesa come "sia attuale, dimostrata dalla condotta delittuosa, sia potenziale, insita nella sua personalità".²⁴

Ancora, ad ispirazione della Scuola Positiva, stava una concezione "plurifattoriale" della devianza stante cui concorrevano alla genesi della criminalità fattori psicologici ereditari ed evolutivi nonché condizioni ambientali, spesso abbandoniche, in cui versavano i minori, caratterizzati sovente da un'infanzia "moralmente maltrattata o torturata"²⁵. Le pene previste erano orientate alla neutralizzazione del soggetto venendo ad esse affiancate misure di difesa sociale, individuate al di

²² Art. 72 Statuto Albertino - *Le udienze dei Tribunali in materia civile, e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.*

²³ La dottrina di specie poneva a fondamento del diritto penale una concezione special-preventiva della pena, giusta quindi una funzione utilitaristica indirizzata in esclusiva verso il colpevole, volta ad allontanarlo dalla società, a neutralizzarlo ed a rieducarlo acciò egli non commettesse nuovi fatti illeciti, di tal che il reato non era più ritenuto alla stregua di una violazione libera e consapevole della norma ad opera di un soggetto dotato di libero arbitrio, come postulava la Scuola Classica, quanto un fenomeno determinato da cause specifiche da ricercare nella personalità e nell'ambiente familiare e sociale di cui al reo. Per la quantificazione della sanzione veniva eletta a paradigma non più la responsabilità del soggetto quanto la sua pericolosità sociale, intesa come la probabilità di commissione di nuovi reati: in quest'ottica la pena veniva sostituita da misure di sicurezza indeterminate nel tempo, applicate fino a quando il soggetto non fosse ritenuto socialmente reinserito.

²⁴ G. Ponti, I. Merzagora Betsos, *Compendio di criminologia*, Cortina, Milano, 2008, p. 73.

²⁵ G. Novelli, *op. cit.*, p. 808 ss.

fuori del Codice penale, indeterminate nel tempo, destinate a durare fintanto che non venisse meno la pericolosità del delinquente; si prevedeva, di tal che, il ricorso a “rimedi sociali di prevenzione, di profilassi, di educazione, di cura”²⁶ finalizzati alla protezione della collettività e, solo in secondo luogo, alla rieducazione.

“Costruito sulla personalità e sulla pericolosità del delinquente, ritenendo il delitto un elemento di valutazione di queste, e non anche il dato oggettivamente più rilevante”²⁷ il progetto Ferri si collocava in netta antinomia con il Codice Zanardelli caratterizzandosi per una forte connotazione scientifica deterministica; per quanto le idee della Scuola Positiva avessero “acceso” l’interesse sulla persona del criminale, promosso l’idea della plurifattorialità della devianza e successivamente contribuito alla costituzione del “sistema del doppio binario” in ambito penale, il Progetto Ferri venne nondimeno accantonato.

Il ministro di Giustizia e affari di culto Alfredo Rocco nel 1925 presentò a sua volta un disegno di legge che si proponeva di “revisionare” la legislazione penale: appariva di modo che necessaria la redazione di un nuovo Codice penale che abbandonasse “i mezzi puramente repressivi e propriamente penali”²⁸ utilizzati fino ad allora ma rivelatisi insufficienti a combattere la delinquenza e che nondimeno da un lato ripudiasse energicamente e con la dovuta severità la criminalità al fine di proteggere lo Stato e la collettività e che, al contempo, si avvallesse di strumenti innovativi volti alla prevenzione dei delitti. Fu quindi nominata una commissione ministeriale composta da magistrati, da professori e da avvocati che produsse il nuovo Codice penale solo nel 1930.

La necessità di una giurisprudenza minorile *ad hoc*, pur tuttavia, era ormai indifferibile: tale necessità condusse nel 1928 all’attivazione di un primo Tribunale per i Minorenni, in via sperimentale ed *ante legem*, frutto della collaborazione tra la Magistratura milanese e la Casa di ricovero “Cesare Beccaria” di Milano: le udienze ad oggetto imputati minori venivano svolte nei locali forniti dall’associazione dove esperti in psichiatria ed in pedagogia venivano chiamati ad assistere ed a fornire la loro consulenza.²⁹

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ C. Ghisalberti, *La codificazione del diritto in Italia, 1865/1942*, Laterza, Bari, 1985, pp. 220-221.

²⁸ Relazione e Regio Decreto 19 ottobre 1930 – Anno VIII, n. 1398, recante “*Approvazione del testo definitivo del Codice penale*”, in *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1930, n. 251, p. 4446.

²⁹ A. Ceretti, *Come pensa il Tribunale per i minorenni. Una ricerca sul giudicato penale a Milano dal 1934 al 1990*, Franco Angeli, Milano, 1997.

1.2 Il codice Rocco e l'istituzione del tribunale dei minorenni

La necessità di esercitare un controllo e di garantire una risoluzione delle situazioni di disagio giovanile fin qui delineate ottenne una risposta legislativa ed istituzionale netta a muovere dagli anni '30 del XX secolo quando finalmente emerse una vera e propria dottrina penale minorile volta a soddisfare le peculiarità dei giovani che si trovassero inseriti nel circuito sanzionatorio penale.

Come accennato nel paragrafo precedente³⁰ i legislatori erano già impegnati nella riforma del Codice penale venendone che, nel 1929, Alfredo Rocco, Guardasigilli del regime, emanò una circolare³¹ che riprendeva esplicitamente le direttive contenute nella cosiddetta “*Circolare Orlando*” - redatta più di dieci anni prima - in cui si stabiliva la specializzazione dei magistrati per i minorenni. Venne allora a disporsi che, nelle Corti d'Appello, nei tribunali e nelle preture delle città più importanti della penisola³², i procedimenti che avessero ad imputati in esclusiva soggetti minorenni fossero affidati “ad una speciale sezione permanente composta, salvo i casi di temporaneo impedimento, sempre dagli stessi magistrati e da un unico pretore o vice-pretore” e che costoro se ne occupassero sia in fase istruttoria che requirente.

Nel 1930 il Codice Zanardelli venne *in toto* sostituito da un Codice penale poi noto come “codice Rocco”, dalle generalità dell'allora ministro Guardasigilli Alfredo Rocco. Giusta tutti i punti di vista esso meglio rispondeva alle esigenze del nuovo secolo ma soprattutto del nuovo regime politico: anche la dottrina penalistica dell'epoca veniva invero a “forgiarsi” quale strumento nelle mani dello Stato, da utilizzare contro tutti all'obiettivo di esercitare il più possibile un controllo sulle vite dei propri cittadini muovendo a gestire ed a programmare ogni aspetto della loro vita, al riguardo attuando quel “perseguitamento repressivo”³³ proprio del regime.

Il Codice Rocco inoltre rappresentava un significativo compromesso tra le più influenti scuole di pensiero criminologiche dell'epoca: la Scuola Classica, che annoverava tra i suoi “principi direttivi”

³⁰ Cfr. *supra* p. 11.

³¹ *Circolare del Ministro Guardasigilli Rocco, del 22 settembre 1929 n. 2236*, in *Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia e degli Affari di culto*, Tipografia della Camera dei deputati, Roma, 1929, p.766.

³² “La istituzione dei magistrati per i minorenni viene limitata ai principali centri urbani, giacché è noto che il fenomeno della delinquenza minorile è quasi esclusivamente delle città [...]. Ciò non esclude che anche negli altri centri giudiziari, i presidenti delle Corti d'appello, dei tribunali e i pretori, debbano curare di destinare per i minorenni, volta per volta, speciali udienze, anticipando, così, l'attuazione della già menzionata norma del progetto del nuovo codice di rito penale” (Alfredo Rocco, *ivi*, p. 766).

³³ M. Sbriccoli, *Le mani nella pasta e gli occhi al cielo. La penalistica italiana negli anni del fascismo*, in *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 1999, p. 840.

la volontà colpevole del reo, l'imputabilità nonché l'individuazione di una pena retributiva proporzionata alla gravità del danno inflitto³⁴; la Scuola Positiva che, come già affrontato nel paragrafo precedente³⁵, spostava invece l'ottica dal crimine al criminale, al suo studio ed all'applicazione non di una pena retributiva bensì di una sanzione special-preventiva commisurata non al delitto da egli commesso ma alla sua pericolosità.

Detto connubio di pensieri si concretizzò nell'adozione del "sistema del doppio binario" ove alla pena, inflitta sul presupposto dell'imputabilità, veniva congiuntamente ad affiancarsi la "comminatoria" di un'ulteriore sanzione qualificata come misura di sicurezza erogata laddove il delinquente risultasse persona socialmente pericolosa.

Un'altra importante novità riguardava il concetto di imputabilità, modificato ed ora inteso alla stregua di "capacità di intendere e di volere": a tale proposito il legislatore del 1930 introdusse una norma³⁶ che distingueva coloro che si ritrovavano in una condizione di "normalità biologica e psichica" da chi ciò non fosse reputando imputabili solo i primi. Essendo presunto il libero arbitrio i soggetti di cui alla prima macro-classe nozionale, se responsabili di un crimine, necessitavano di rispondere alla società del male causato venendone che le pene a loro applicabili si proponevano giusta una funzione retributiva, proporzionata e punitiva, a mente degli "stilemi" della Scuola Classica; i secondi invece, essendo non imputabili, non erano perseguibili per le azioni da loro compiute ma, se ritenuti socialmente pericolosi, dovevano comunque essere resi "innocui" all'obiettivo di evitare la commissione di nuovi fatti preveduti dalla legge come reato.³⁷ A quest'ultimi, laddove socialmente pericolosi, erano applicate le misure di sicurezza, un'ulteriore tipologia di sanzione, a fine terapeutico e di difesa sociale: tale funzione, originata dai postulati della Scuola Positiva, si mostrò nondimeno del tutto ideologica rimanendo assolutamente secondaria rispetto all'impellenza di neutralizzare il reo e gli individui pericolosi per la società oltre che gli infermi psichici.³⁸

³⁴ G. Ponti, I. Merzagora Betsos, op. cit., pp. 59-60.

³⁵ Cfr. *supra* p. 10.

³⁶ Art. 85 c.p. - Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere.

³⁷ G. De Leo, op. cit., pp. 52-53.

³⁸ Si pensi che il ricovero in manicomio giudiziario era ordinato per tutti i prosciolti per infermità psichica, per intossicazione da stupefacenti o per sordomutismo (Art. 222, comma 1, c.p. - Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, è sempre ordinato il ricovero dell'imputato in un manicomio giudiziario, per un tempo non inferiore a due anni; salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per